

zioni della Giunta Regionale n. 578 del 08.02.1990 e n. 3928 del 04.08.1995, si provvederà con successivi atti del Dirigente del Servizio Strutture Turistiche;

*Omissis*

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONI NN.:

- 44/4 del 17.12.1996 - Interpretazione norme tecniche del Piano Regionale Paesistico.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELL'ABRUZZO  
VI LEGISLATURA

*Omissis*

VERBALE n. 44/4 del 17.12.1996

OGGETTO: Interpretazione norme tecniche del Piano Regionale Paesistico, artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 65 - Controdeduzioni alle osservazioni della Commissione di Controllo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare permanente, svolta dal Consigliere Di Rosa, che unita al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la delibera propositiva della Giunta Regionale n. 3731/C del 17.10.1996 la cui parte motiva s'intende qui integralmente trascritta;

Visti gli atti ad essa uniti;

Vista la propria precedente deliberazione n. 26/27 del 28.03.1996, nonché la nota n. 94/81 del 15.04.96 con la quale la Commissione di Controllo ha chiesto chiarimenti al predetto atto;

Visto l'emendamento a firma del Consigliere Damiani con il quale si chiede la soppressione del 2° e 3° comma del punto 3 del provvedimento e dato atto che esso, posto ai voti con procedimento palese, è respinto a maggioranza Statutaria;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Pezzopane e Tontodimamma, che si allontana prima della votazione dell'atto;

A maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, espressa con voto palese

DELIBERA

di fornire alla Commissione di Controllo i chiarimenti richiesti così come riportati nelle premesse del richiamato atto di Giunta n. 3731/C, confermando - ad eccezione del punto 4) le interpretazioni date con il precedente verbale n. 26/27 del 28.03.1996.

IL PRESIDENTE  
Melilla

## PUNTO 1.

Gli artt. 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 delle Norme Tecniche Coordinate del Piano Regionale Paesistico, approvate dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990 con atto n. 141/21, costituiscono criteri guida per la pianificazione territoriale, finalizzati a rendere coerenti con il PRP gli strumenti di pianificazione territoriale, finalizzati a rendere coerenti con il PRP gli strumenti di pianificazione generali e di settore che riguardino ambiti anche esterni alle aree oggetto del PRP.

Gli ambiti del PRP articolati in zone geografiche omogenee (montagne - fiumi - costa) sono regolati dagli artt. 32 e seguenti delle N.T. medesime secondo distinte normative d'uso.

## PUNTO 2.

Nel concetto di "completamenti funzionali.....adeguamenti", previsto all'art. 18 punto 1 delle N.T.C. vanno ricompresi tutti gli interventi omogenei e/o complementari con le strutture e gli impianti esistenti che configurano ampliamenti o anche nuove costruzioni all'interno delle aree aziendali già di pertinenza dei proponenti.

## PUNTO 3.


Le previsioni e prescrizioni del Piano Regionale Paesistico vanno dovunque e comunque rispettate da tutti i soggetti che intervengono sul territorio in quanto trattandosi di Piano ancorato all'art. 6 della L.R. 18/83, esplica efficacia urbanistica di Piano Territoriale.

L'adozione del Piano non costituisce automaticamente imposizione di vincolo ex L. 1497/39, per le aree già da esso esenti, bensì "atto ricognitivo e preliminare" alla sua eventuale apposizione.

Nelle zone non ricomprese nel vincolo di cui alla L. 1497/39, come anche sancito dall'art. 19 comma 3° delle Norme Tecniche Coordinate del PRP vigente, gli interventi non necessitano di nulla osta per la verifica di compatibilità ambientale.

Documento composto da n. 2 fasciate  
 ALLEGATO come parte integrante alla del-  
 berazione n. 3731 del 17 OTT. 1996  
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 (Dott.ssa Giovanna Colangelo)

*Colangelo*



\_ \_ PUNTO 4. \_ \_

Il divieto relativo agli impianti di captazione previsto dalle NTC nelle zone A e B del PRP attuale, riguarda solo le captazioni di sorgenti che comportano alterazioni geomorfologiche dei luoghi attraverso lavori di scavo e/o costruzioni di manufatti.

Non rientrano in questa accezione: le derivazioni superficiali proposte sulle aste torrentizie e fluviali attraverso l'innesto di tubazioni affogate in alveo e poi interrata e le captazioni sotterranee ottenute attraverso perforazioni e condotte completamente interrate, le cui conseguenze a posteriori, in termini di modifiche allo stato dei luoghi, sono rilevabili nella sola diminuzione della portata.

